



Coni

GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING

così composto:

n° 17/07

Avv.	Luca Fiorimonte	Vice Presidente
l.ott.	Luca Amato	Componente
Avv.	Silvia Chiappalupi	Componente
Avv.	Luigi Di Maio	Componente relatore
Avv. Prof.	Luca Maraffoti	Componente
Dott.	Antonio Marra	Componente
Prof.	Marcello Chiarotti	Componente tecnico non votante
Prof.	Ercole Brunetti	Componente tecnico non votante
Dr. ssa	Diana Bianchedi	Componente tecnico non votante

Decisione

Sul ricorso presentato dalla W.A.D.A.

Avverso

La decisione emanata dalla Corte Federale d'Appello della Federazione Pugilistica Italiana il 24 settembre 2007.

In data 19 novembre 2006 al termine della gara di Campionato Italiano Juniores svoltasi a Grosseto, l'atleta Eugenio Indaco, tesserato per la Società A.S.D. Medaglia d'Oro, affiliata alla Federazione Pugilistica Italiana, veniva sottoposto a controllo antidoping. L'analisi dava esito positivo per presenza di "Furosemide" e l'atleta non chiedeva l'effettuazione delle controanalisi. L'atleta in occasione del prelievo dichiarava di assumere antibiotici di cui non ricordava il nome, vichs vaporub pomata e vichs inalante. Il Giudice Sportivo con provvedimento del 5 gennaio 2007 sospendeva l'atleta da ogni gara in via cautelare, con effetto immediato. In data 3 gennaio 2007 la Procura Antidoping convocava l'atleta per sentirlo in merito alla sua positività al controllo. In sede di interrogatorio l'atleta, accompagnato dal padre anche perché minore, dichiarava di non aver assunto volontariamente alcun medicinale ma che la settimana precedente al controllo era stato colpito da influenza e probabilmente la madre, nel somministrargli le compresse di antibiotico ordinate dal medico, gli aveva somministrato involontariamente una capsula di "Diuremid" medicinale che lei assume essendo affetta da ipertensione. Aggiungeva di aver subito più controlli antidoping nella sua carriera e sempre con esito negativo, si rimetteva comunque alla benevolenza del giudice affidando in una pena minima.

La Procura in data 5 febbraio 2007 deferiva l'atleta Indaco al Giudice Sportivo Nazionale ritenendo che la sua tesi della capsula erroneamente somministrata dalla madre non appariva verosimile anche perché il prodotto indicato il "Diuremid" non contiene il principio attivo della "Furosemide. Riscontata nelle urine dell'atleta. Pertanto poiché l'esito delle analisi è un dato incontrovertibile e l'atleta non è riuscito a giustificare in modo convincente la sua positività,



Italia
Coni

Il Giudice d'Appello l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni gara per un periodo di un anno e tre mesi, riconoscendogli l'attenuante di cui all'art. 10.5.2 per la minore età.

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Pugilistica Italiana convocava le parti per il giorno 4 aprile 2007. L'atleta si presentava accompagnato dal padre il quale si richiamava alla sua memoria difensiva nella quale aveva ripetuto quanto già dichiarato dal figlio sulle modalità di assunzione, aggiungendo che non vi era alcuna prova che l'assunzione della medicina fosse stata fatta con dolo per diminuire il peso anche perché non era necessario ricorrere a questo stratagemma perché il suo peso era da tempo sempre di Kg 81 come può rilevarsi presso il Centro Federale di Assisi. Aggiungeva ancora di non escludere che ci sia stato l'intervento di una mano estranea per boicottare alcuni atleti. Chiedeva quindi al Giudice di dichiarare l'infondatezza della domanda anche perché l'atleta, essendo minore, non sarebbe stato in grado di procurarsi una specialità farmaceutica a lui sconosciuta e che può essere presa solo con ricetta medica. Concludeva chiedendo la revoca della sospensione e l'assoluzione dell'atleta perché non sussiste la prova del dolo da parte dell'atleta tale da giustificare la pena di un anno e tre mesi chiesta dalla Procura.

Il Giudice Sportivo Nazionale nella decisione dell'11 aprile 2007 rilevava che la violazione era provata e quindi l'atleta era responsabile in quanto non l'aveva contestata e non aveva chiesto le controanalisi. Tuttavia non convincono le sue dichiarazioni sulle modalità di assunzione anche perché la sostanza rinvenuta nelle urine non corrisponde a quelle contenute nel medicinale indicato dall'atleta. D'altronde l'atleta è responsabile per il solo fatto di essere positivo al controllo antidoping. Pertanto la sanzione prevista dall'art. 10.2 del Regolamento Antidoping è di due anni di sospensione, tuttavia considerata la minore età dell'atleta che è incensurato e visti i suoi ottimi risultati nella su attività sportiva non dovuti, certo, a medicinali stimolanti, dichiara Indaco Eugenio colpevole della violazione contestata ridotta per la presenza di colpa e negligenza non significativa e pertanto lo condanna alla squalifica di anni uno.

Contro questa decisione la WADA ricorreva alla Corte d'Appello Federale contestando l'applicazione a favore dell'Indaco delle attenuanti di cui all'art. 10.5.2. e cioè la minore età, la sua incensuratezza, l'occasionalità dell'illecito e il fatto che non trasse alcun beneficio dall'uso della sostanza in esame. La WADA riteneva irrilevanti detti elementi vista la volontarietà nella commissione del fatto.

L'avvocato dell'atleta, nella sua memoria, difende la decisione del Giudice di primo grado evidenziando le motivazioni da lui portate a supporto e cioè il fatto che si tratti di una sostanza assunta non per migliorare le sue prestazioni sportive e il fatto che la confezione del medicinale non porta le avvertenze prescritte per le sostanze dopanti per cui l'atleta, pur sapendo del divieto di usare i diuretici, se avesse letto il divieto sulla scatola avrebbe posto maggiore attenzione.

La Procura non presentava appello.

La Corte d'Appello nella sua decisione del 24 settembre 2007 affermava che la responsabilità dell'atleta non era in discussione e anche se l'assenza di recidiva non prevedeva sconti di pena, tuttavia non si poteva non tener conto di dati comportamenti del soggetto che vanno valutati in relazione a tutto il sistema di prevenzione e di repressione previsto dal regolamento. Il regolamento WADA prevede una valutazione troppo meccanicistica al di fuori da ogni valutazione sulla personalità dell'atleta, sulle motivazioni e sulle modalità in cui ha compiuto l'infrazione. Con questo criterio di valutazione restrittiva e letterale del regolamento non sarebbe necessaria la presenza del giudice per l'applicazione della pena perché ciò avverrebbe in modo automatico e si utilizzerebbe lo stesso criterio per situazioni molto diverse, in aperto contrasto con inderogabili principi generali di diritto. La Corte, in considerazione di detti